# Consultorio familiare diocesano-Erezione e statuto-Decreto 1981 EREZIONE E STATUTO

#### **DEL CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO**

# L.V.D. LXXII (1981) pp. 201-204

Considerato che appare necessario porre a servizio delle famiglie e della gioventù della diocesi, un 'Consultorio' che dia precise garanzie di coerenza con la dottrina cristiana;

Considerata la deliberazione a riguardo dei Consultori familiari del Documento dell'Episcopato Italiano 2 giugno 1975 'Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio' (Deliberazioni conclusive: cap. III - Raccomandazione e Voti, n. 2);

Tenuta presente l'Istruzione pastorale della CEI dell'8 dicembre 1978 'La comunità cristiana e l'accoglienza della vita nascente' (cap. 111, nn. 27,28);

Sentito il parere del Consiglio Presbiterale;

### con il presente ATTO

costituisce il 'Consultorio Familiare Diocesano', con sede in Bergamo, via Paleocapa, 4, retto dallo Statuto allegato;

approva lo Statuto, secondo il testo allegato e dispone che entri in vigore il 1º febbraio 1981.

Bergamo, 1 febbraio 1981.

+ GIULIO OGGIONI, Vescovo

M.Salaroli, Pro-Canc. Vesc.

## **STATUTO**

#### Art. I - Costituzione

- $\S$  1 È costituito nella Diocesi di Bergamo il 'Consultorio Familiare Diocesano' (C.F.D.) con sede in Bergamo in via Paleocapa, 4.
- § 2- Il C.F.D. dipende dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia' (U.P.F.).

## Art. II - Ispirazione cristiana

Il C.F.D. si ispira ai principi dell'etica cristiana e agisce nella fedeltà alla dottrina cattolica e all'insegnamento del Magistero della Chiesa.

#### Art. III - Finalità

Il C.F.D. ha lo scopo di prestare alla famiglia e a tutti i suoi membri, ai fidanzati e ai giovani gli aiuti necessari nell'ambito della famiglia e della vita sessuale, offrendo consulenza sanitaria, psicologica, sociale, legale, morale e religiosa.

#### Art. IV - Composizione e membri

- § 1 Il C.F.D. è composto dalle seguenti persone: dal direttore del 'Consultorio'; dall'equipe del 'Consultorio': sacerdote consulente morale consulente familiare medico generico ginecologo andrologo psicologo consulente legale assistente sociale; inoltre dal segretario e dal tesoriere.
- § 2 Tutti i membri dovranno offrire requisiti di competenza professionale, fedeltà alla dottrina della Chiesa e coerenza di vita morale.
- § 3 Ai membri del C.F.D. sarà garantito il rimborso spese.

#### Art. V - Nomine

- § 1 La nomina del direttore del C.F.D. e del sacerdote consulente morale spetta all'Ordinario, udito il direttore del dell'U.P.F.
- § 2 La nomina di tutti gli altri membri spetta al direttore dell'U.P.F., udito il direttore del 'Consultorio'.
- § 3 L'autorità competente per la nomina può revocare la nomina stessa, qualora venissero a mancare i requisiti di cui al presente Statuto.

### Art. VI - Responsabilità del direttore dell'U.P.F.

- § 1 Il direttore dell'U.P.F., avvalendosi in particolare della collaborazione del direttore del 'Consultorio' e del sacerdote consulente morale, vigilerà perché l'attività del 'Consultorio' sia conforme alla sua dichiarata ispirazione cristiana e all'insegnamento del Magistero.
- § 2 Il direttore dell'U .P .F .parteciperà alle adunanze ordinarie e straordinarie di cui all'art. 7 § 4 del presente Statuto.
- .§ 3 Il direttore dell'U .P .F .insieme al direttore del C.F .D. informerà, almeno una volta all'anno, l'Ordinario competente sull'attività e sui problemi del 'Consultorio'.

## Art. VII - Compiti del direttore del C.F .D.

- § 1 Il direttore è il responsabile diretto del C.P.D. in tutti gli aspetti della sua attività, ivi compresa l'amministrazione economica.
- § 2 Il suo incarico dura tre anni ed è sempre rinnovabile.
- § 3 Spetta al direttore organizzare le attività e le iniziative del C.P.D. e curarne l'attuazione e la coordinazione allo scopo di realizzare le finalità del 'Consultorio' medesimo ed il vantaggio degli utenti.
- § 4 Spetta pure al direttore convocare, ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando fosse necessario, tutti i membri del 'Consultorio' per programmare il lavoro e le iniziative del medesimo, per verificare lo svolgimento della sua attività, per trattare questioni particolarmente importanti. A queste riunioni sarà invitato e dovrà essere presente anche il direttore dell'U.P.F.
- § 5 Il direttore, nell'esercizio dei suoi compiti può avvalersi, con il consenso del direttore dell'U.P.P., di un comitato di tre persone scelte tra i membri del 'Consultorio' e nominati dal direttore dell'U.P.P..

#### Art. VIII - Finanziamento e amministrazione economica

- § 1 Al finanziamento del C.P.D., che non ha scopo di lucro, provvede la Diocesi con i contributi dei benefattori, degli Enti pubblici e degli utenti nella misura del servizio ricevuto e delle loro possibilità.
- § 2 L'amministrazione economica del C.P.D. è tenuta dal tesoriere, sotto la responsabilità del direttore; ad essi spetta pure, dopo aver udito i membri del 'Consultorio', la preparazione del bilancio preventivo e consuntivo e la sua presentazione al direttore dell'U.P.P. e al Vicario Episcopale per l'amministrazione.
- § 3 Al Vicario Episcopale per l'amministrazione è riservata l'approvazione dei bilanci.

# Art. IX - Interpretazione e revisione dello Statuto

L'interpretazione di questo Statuto spetta al direttore dell'U.P.P. e la sua revisione all'Ordinario competente.

# Art. X - Regolamento interno

Il regolamento interno del C.P.D. dovrà essere conforme al presente Statuto ed essere approvato dal direttore dell'U.P.P.